



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 30/05/2023

**OGGETTO: ARTT. 12 PIANO FINANZIARIO E 13 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 DEL CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONSEGUENTE APP**

L'anno **2023** il giorno **30** del mese di **Maggio** alle ore 16.30, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	SI	Gotta Maria Teresa	SI
Barosini Giovanni	SI	Ivaldi Giovanni	SI
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	SI
Benzi Roberto	NO	Lumiera Cinzia	SI
Bianchini Giuseppe	SI	Malagrino Diego	SI
Buzzi Langhi Davide	SI	Molina Irene Angela	SI
Cazzulo Roberta	SI	Pellegrino Maurizio	SI
Coloris Daniele	SI	Priano Fabrizio	SI
Como Lodovico	SI	Roggero Mattia	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	SI	ROSSA Maria Rita	SI
Demarte Vincenzo	SI	Santoro Santina	SI
Di Saverio Adriano	NO	Sciaudone Maurizio	SI
Di Tullio Andrea	NO	Sfienti Luigi	SI
Farahat Youness	SI	Vanin Valerio	SI
Ferraris Luca	SI	Venturino Alvaro	NO
Gentiluomo Francesco	SI		

Presenti : 29 Assenti : 4

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Barosini Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa VIMERCATI Pierluisa ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 47 del 30/05/2023

Su proposta n. 83 del 22/05/2023

OGGETTO: ARTT. 12 PIANO FINANZIARIO E 13 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 DEL CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONSEGUENTE APP

Entra il Sig. Cons. Benzi (pres. 30)

Il Presidente invita l'Assessore Perrone ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Intervengono i Sigg. Cons. Lumiera, Buzzi Langhi (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Entra il Sig. Cons. Di Saverio (pres. 31)

Alle ore 18,43 circa esce il Segretario Generale Dr.ssa Vimercati ed assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dr.ssa Bocchio

Intervengono il Sindaco Abonante e il Sig. Cons. Ivaldi (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Replica l'Assessore Perrone (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Intervengono i Sigg. Cons. Sfienti, Gentiluomo, Arlenghi, Buzzi Langhi, Roggero, Como, Locci, Rossa (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Entra il Sig. Cons. Di Tullio (pres. 32)

Escono il Sindaco Abonante e i Sigg. Cons. Arlenghi, Vanin (pres. 29)

Quindi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### ***ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale***

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 19 maggio 2023 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

##### **Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 primo comma, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'art. 1, commi 641-668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. *"legge di stabilità 2014"*) e s.m.i, ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce”*;
- le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. *“Legge di bilancio 2020”*), a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre sono rimaste ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1 comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale) ha emesso Circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019, ad oggetto: *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;
- l'Autorità ha dato dunque attuazione alla delega ricevuta e ha, a tal fine, avviato numerosi procedimenti volti a intervenire su diversi aspetti, tra i quali:
  - la definizione del perimetro dei servizi da coprire mediante TARI;
  - l'individuazione dei costi efficienti del servizio;
  - la definizione dell'iter per l'approvazione dei documenti connessi alla TARI e in particolare per la redazione e l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe;
  - la definizione di regole in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- a conclusione dei predetti procedimenti l'Autorità ha approvato la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- l'entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, appare incompatibile con le attuali regole previste per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, tenuto conto che l'Amministrazione di Alessandria, come tanti altri Comuni, finanzia ancora il servizio integrato dei rifiuti con la Tari e non ha operato il passaggio alla tariffa corrispettiva;
- la summenzionata deliberazione n. 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- con la deliberazione n. 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021, l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- con la determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la sopracitata deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15:
 

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- con la deliberazione 15/2022/R/Rif emanata il 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, l’Autorità ha emanato – all’art. 1 – il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);
- il Piano Finanziario determinato per il periodo 2022-2025 è stato validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 04/04/2022;
- in data 17 maggio 2022, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 63 avente ad oggetto: *“Adozione del Piano finanziario 2022, approvazione tariffe TARI 2022 e determinazione scadenze TARI anno 2022. Delibera di Giunta n. 149 del 3 maggio 2022”;*
- con deliberazione della Giunta comunale n. 333 in data 16 dicembre 2022, in ottemperanza alla deliberazione ARERA n. 15/2022, è stata approvata la Carta della Qualità del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli Utenti della Tassa sui Rifiuti;
- il comma 775 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. *“legge di bilancio 2023”*) ha differito, limitatamente all’anno 2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 per gli Enti Locali alla data del 30 aprile 2023 e successivamente nella seduta del 18 aprile 2023 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha prorogato ulteriormente tale scadenza al 31 maggio 2023 (giusto decreto Ministero dell’Interno 19 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 26/04/2023);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 24/01/2023 ad oggetto *“Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Alessandria, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del D.L. n. 5 del 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022. Trasmissione al Consiglio Comunale”* è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale l’Accordo denominato *“Patto per Alessandria”*, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 per favorire il riequilibrio finanziario del bilancio dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 02/02/2023 ad oggetto *“Artt. 163 e 169 D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell’esercizio finanziario 2023”* è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l’esercizio 2023, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02/02/2023 ad oggetto *“Art.60 del Regolamento di Contabilità – Approvazione del verbale di chiusura e del risultato di amministrazione presunto anno 2022”* è stato approvato il verbale di chiusura relativo all’esercizio 2022, con contestuale quantificazione del risultato di amministrazione presunto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 2 marzo 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 5 maggio 2023 è stato successivamente approvato il Rendiconto della Gestione 2022 di questo Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 27 marzo 2023, è stato da ultimo modificato il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti in applicazione delle direttive ARERA di cui alla più volte citata deliberazione n. 15/2022;
- in particolare, l’art. 12 *“Piano Finanziario”* del summenzionato Regolamento recita: *“Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per l’energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare della Deliberazione n. 443/2019/R/rif emanata il 31 ottobre 2019 e relativo Metodo tariffario (MTR) disciplinato all’interno dell’Allegato A”;*
- il primo e il secondo comma del successivo art. 13 *“Determinazione del Tributo”* recitano:
  1. *A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma successivo, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

2. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*

**Tutto ciò premesso;**

**PRESO ATTO CHE:**

- la più volte citata Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif dispone quanto segue:
  - “ 7.7 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’ efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
  - 7.8 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”.
- ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”.
- l’articolo 8.5 della stessa Deliberazione ARERA prevede quanto segue: “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;
- mentre l’art 28.4 dell’Allegato A stabilisce che “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;
- a seguito delle analisi relative alle circostanze straordinarie, il competente Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha condotto specifica istruttoria dalla quale è risultato opportuno presentare istanza ad ARERA per la revisione del Piano Finanziario 2022/2025 per questo Ente, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio con deliberazione n. 11 del 19 maggio 2023;
- come emerge dai contenuti della Relazione allegata alla summenzionata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2023, il Piano finanziario TARI 2023 per questo Ente è rideterminato ad **euro 21.583.061,00**, a cui sono applicate le detrazioni ex art. 1.4 della già citata determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, che nel caso specifico ammontano ad euro 558.673,00, per la definizione delle entrate ottenibili mediante gettito TARI (**euro 21.024.388,00 di cui euro 12.300.745 parte variabile ed euro 8.723.643 parte fissa**);

**RILEVATO CHE:**

- la Suprema Corte di Cassazione negli anni ha appurato l’assoggettabilità a TARI dei parcheggi a pagamento in concessione;
- la collocazione delle utenze non domestiche all’interno delle categorie tariffarie dei Comuni, quale questo Ente, che applicano il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni avviene perseguendo un criterio di analogia che rileva in ambito della tipologia di rifiuti prodotti a livello quali - quantitativo;
- i parcheggi scoperti a pagamento non compaiono nel novero delle classi di utenza previste dal metodo normalizzato;

- le diverse sentenze e interpretazioni normative per le superfici adibite a parcheggi scoperti a pagamento suggeriscono l'assoggettamento a tassazione nella categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" per la sola parte fissa, considerando che le fattispecie ad uso parcheggi scoperti a pagamento di fatto usufruiscono di un servizio composto da molteplici attività, ancorché solo parzialmente equiparabile all'attività di autorimessa o di magazzino;
- è pertanto opportuno l'individuazione di una categoria specifica per la tassazione delle superfici adibite a parcheggi scoperti a pagamento considerando solo la parte fissa della categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" per la copertura della parte di oneri connessi con i servizi che possono essere considerabili indivisibili, quali ad esempio lo spazzamento stradale ed il recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio;
- questo Ente ha provveduto ad emettere gli avvisi di accertamento a carico del Contribuente per gli anni d'imposizione fino al 2022 applicando integralmente la tassazione della categoria 3 summenzionata;
- alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, risulta indifferibile la definizione per gli anni 2023 e successivi dell'individuazione di una categoria specifica come sopra enunciato (denominata 3P "Superfici adibite a parcheggi scoperti a pagamento") onde evitare contenziosi che vedrebbero sicuramente soccombente l'Ente impositore;

**CONSIDERATO CHE** occorre procedere:

- alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2023 (**Allegato n. 1**) al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente (Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) che individua le entrate tariffarie per l'anno 2023 in euro **21.024.388,00**;
- all'approvazione delle tariffe TARI 2023, in considerazione dell'analisi dei costi determinati nel Piano finanziario sopracitato (**Allegato n. 2**), nonché dei coefficienti TARI anno 2023 considerando l'inserimento della tariffa *ad hoc* 3P per le *superfici adibite a parcheggi scoperti a pagamento* (**Allegato n. 3**)
- di confermare le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2023 (approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 21 dicembre 2022), come segue:

Acconto pari al 75% sulla base delle tariffe 2022 con scadenza rate

1° rata e rata unica	28 febbraio 2023
2° rata	31 maggio 2023
3° rata	30 settembre 2023

Saldo con tariffe 2023 con scadenza rata 16 dicembre 2023

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28/07/2022 avente ad oggetto: "Delibera di Giunta comunale n. 215 del 21.07.2022: accordo tra Stato e Comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8, del D. Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. Approvazione della proposta di accordo";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2023 ad oggetto "Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Alessandria, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del D.L. n. 5 del 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022. Trasmissione al Consiglio Comunale";

- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;

**Sentita** la relazione dell'Assessore competente;

**Acquisito** il parere reso dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria con Verbale n. 12 in data 25/05/2023;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile pro tempore del Ufficio Stampa, Cultura e Promozione della Città, *Marketing* Territoriale;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;

Con voti 20 favorevoli (Barosini, Bazzoni, Benzi, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Ivaldi, Malagrino, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro), 9 contrari (Buzzi Langhi, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Locci, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti) e nessun astenuto, resi in forma palese

#### **DELIBERA**

***per le motivazioni sopra riportate***

***e con votazione espressa nelle forme di Legge***

1. **DI PRENDERE ATTO**, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale TARI, del Piano Economico Finanziario 2023 così come deliberato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 19 maggio 2023 con deliberazione n. 11, allegato alla presente (**Allegato n. 1**) che individua le entrate tariffarie 2023 in euro 21.024.388;
2. **DI APPROVARE**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto e in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario 2023 di cui al precedente punto sub 1.:
  - le tariffe TARI 2023 (**Allegato n. 2**)
  - coefficienti per la TARI anno 2023 considerando l'inserimento della tariffa *ad hoc* 3P per le *superfici adibite a parcheggi scoperti a pagamento*" (**Allegato n. 3**);
3. **DI CONFERMARE** le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2023 (approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 21 dicembre 2022, come segue:

Acconto pari al 75% sulla base delle tariffe 2022 con scadenza rate	
1° rata e rata unica	28 febbraio 2023
2° rata	31 maggio 2023
3° rata	30 settembre 2023

Saldo con tariffe 2023 con scadenza rata 16 dicembre 2023

***e con successiva votazione espressa ai sensi di Legge e resa in forma palese***

**Dato atto che** è necessario approvare il Bilancio di Previsione 2023-2025 entro i termini di Legge

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (20 su 20) (Barosini, Bazzoni, Benzi, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Ivaldi, Malagrino, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro) resi in forma palese, non avendo partecipato alla votazione n. 9 Consiglieri (Buzzi Langhi, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Locci, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti)

**DELIBERA**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 83**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

Oggetto: **ARTT. 12 PIANO FINANZIARIO E 13 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 DEL CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONSEGUENTE APP**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/05/2023**

Il Responsabile di Settore  
**Antonello Paolo Zaccone**

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/05/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Antonello Paolo Zaccone**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
BAROSINI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
BOCCHIO ORIETTA